

ORIGINALE

COPIA



COMUNE DI NOGAREDO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 9 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **Imposta Immobiliare Semplice: approvazione modifica Regolamento comunale.**

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **20.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, recapitato a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

1. BONFANTI Fulvio
2. BETTINI Paolo
3. BARCHETTI Giorgio
4. CANDIOLI Cristina
5. CARMELLINI Tiziana
6. FESTI Gianni
7. FRAPPORTI Mariano
8. LEONARDI Valentina
9. MANICA Elisabetta
10. MIORANDI Rosanna
11. PARISI Erminia
12. SALVADORI Lina
13. SCERBO Alberto
14. SPERA Damiano
15. VICENTINI Massimo

Assenti	
Giust.	Ingiust.

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Marianna Garniga.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Bonfanti Fulvio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 – I comma – della L.R. di
data 3 maggio 2018, n. 2.)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia del presente atto viene pubblicata il giorno **3 luglio 2020** all'Albo Telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, **3 luglio 2020.-**

Il Segretario Comunale
dott.ssa Marianna Garniga



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DD. 29 GIUGNO 2020.

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice: approvazione modifica Regolamento comunale.

RELAZIONE:

La Legge Provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ha istituito l'imposta immobiliare semplice (IMIS), tributo proprio del Comune che trova applicazione, dal 1° gennaio 2015, in tutti i comuni della Provinciale Autonoma di Trento;

La disciplina del tributo è stata modificata dall'art. 18 della L.P. 30 dicembre 2015 n. 21 (Legge di stabilità provinciale) per l'anno 2016, dall'art. 14 della L.P. 29 dicembre 2016 per l'anno 2017 (legge di stabilità Provinciale) e dall'art. 5 della L.P. 29 dicembre 2017 n. 15 (Legge di stabilità Provinciale);

Con deliberazione n. 3 di data 13 marzo 2015 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina del tributo in attuazione della facoltà concessa al Consiglio Comunale dall'articolo 8 della citata L.P. 14/2014;

In particolare, nell'art. 8, comma 11 del Regolamento, viene disciplinata l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dalla normativa statale. Rispetto ai termini temporali come fissati dalla medesima normativa entro i quali è possibile l'applicazione di tale istituto giuridico, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 nonché ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si era stabilito inoltre che:

- a) la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;

In materia è intervenuto di recente il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019 il quale, all'art.10 bis ha abrogato il comma 1-bis dell'art. 13 del D. Leg.vo 472/97, parificando la disciplina del ravvedimento operoso prevista per i tributi erariali a quella dei tributi locali;

Con la nuova disposizione, entrata in vigore il 25/12/2019, vengono ampliati i termini di fruibilità dell'istituto del ravvedimento operoso, con l'introduzione del cosiddetto "ravvedimento lungo", utilizzabile dal contribuente fino al ricevimento di una qualsiasi comunicazione da parte dell'Ente impositore (in questo caso il Comune) che dia inizio all'attività di accertamento;

Considerato che l'attuale formulazione dell'art. 8 del vigente Regolamento potrebbe ingenerare nei contribuenti incertezze nell'applicazione, si ritiene di modificare l'articolo stesso, introducendo il comma 12 che rinvia all'applicazione della nuova normativa statale di riferimento in materia, come di seguito indicato:

VIGENTE:

ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2014, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. La Giunta comunale può individuare modalità integrative o alternative, anche utilizzando gli strumenti elettronici ed informatici interbancari e postali comunque denominati che garantiscano la sicurezza e la certezza temporale del versamento. In tal caso, in occasione dell'invio dei modelli di cui al successivo comma 7, i contribuenti dovranno essere tempestivamente informati.
3. Per la gestione, anche parziale o disgiunta, delle fasi del procedimento di riscossione ordinaria il Comune può avvalersi di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
4. Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre o termini differenti se più favorevoli per il contribuente.
5. I contribuenti, fermi restando i termini di cui al comma 4, possono in ogni caso versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.
6. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per il debito d'imposta degli altri, oppure dal titolare di un diritto reale non soggetto ad imposta per il tributo dovuto dal titolare di un diritto reale soggetto all'imposta, a condizione che il contribuente che effettua il versamento comunichi al Comune, con le modalità e i termini di cui all'articolo 7, comma 3, quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui il versamento stesso si riferisce.
7. Ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune invia, in base ai dati in proprio possesso, ai contribuenti, anche mediante posta elettronica se disponibile e se comunicata dal contribuente, un modello precompilato nel quale risultano gli elementi necessari per il calcolo e per il versamento dell'imposta. L'invio deve avvenire almeno 15 giorni prima della scadenza di versamento. Il modello precompilato deve contenere:
 - a) l'individuazione degli immobili soggetti all'imposta con l'esplicazione del calcolo effettuato (base imponibile, mesi di possesso, aliquote, detrazioni, agevolazioni, deduzioni ed esenzioni) e la data fino alla quale i dati risultano aggiornati;
 - b) le modalità di applicazione e disapplicazione delle sanzioni in relazione all'invio del modello precompilato ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, anche con riferimento agli obblighi posti in capo al contribuente dalla medesima disposizione normativa;
 - c) ulteriori notizie che il Comune ritenga utile fornire.
8. Il Comune, anche avvalendosi di soggetti esterni individuati ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, predispone un sistema informatico di calcolo dell'imposta dovuta e lo mette a disposizione dei contribuenti gratuitamente via internet. Le modalità di accesso devono essere libere e improntate alla massima semplicità di utilizzo. Il sistema di calcolo deve in ogni caso consentire la stampa dei documenti di versamento.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296 del 2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

PROPOSTA DI MODIFICA:

ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2014, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. La Giunta comunale può individuare modalità integrative o alternative, anche utilizzando gli strumenti elettronici ed informatici interbancari e postali comunque denominati che garantiscano la sicurezza e la certezza temporale del versamento. In tal caso, in occasione dell'invio dei modelli di cui al successivo comma 7, i contribuenti dovranno essere tempestivamente informati.
3. Per la gestione, anche parziale o disgiunta, delle fasi del procedimento di riscossione ordinaria il Comune può avvalersi di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
4. Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre o termini differenti se più favorevoli per il contribuente.
5. I contribuenti, fermi restando i termini di cui al comma 4, possono in ogni caso versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.
6. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per il debito d'imposta degli altri, oppure dal titolare di un diritto reale non soggetto ad imposta per il tributo dovuto dal titolare di un diritto reale soggetto all'imposta, a condizione che il contribuente che effettua il versamento comunichi al Comune, con le modalità e i termini di cui all'articolo 7, comma 3, quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui il versamento stesso si riferisce.
7. Ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune invia, in base ai dati in proprio possesso, ai contribuenti, anche mediante posta elettronica se disponibile e se comunicata dal contribuente, un modello precompilato nel quale risultano gli elementi necessari per il calcolo e per il versamento dell'imposta. L'invio deve avvenire almeno 15 giorni prima della scadenza di versamento. Il modello precompilato deve contenere:
 - a) l'individuazione degli immobili soggetti all'imposta con l'esplicazione del calcolo effettuato (base imponibile, mesi di possesso, aliquote, detrazioni, agevolazioni, deduzioni ed esenzioni) e la data fino alla quale i dati risultano aggiornati;
 - b) le modalità di applicazione e disapplicazione delle sanzioni in relazione all'invio del modello precompilato ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, anche con riferimento agli obblighi posti in capo al contribuente dalla medesima disposizione normativa;
 - c) ulteriori notizie che il Comune ritenga utile fornire.
8. Il Comune, anche avvalendosi di soggetti esterni individuati ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, predispone un sistema informatico di calcolo dell'imposta dovuta e lo mette a disposizione dei contribuenti gratuitamente via internet. Le modalità di accesso devono essere libere e improntate alla massima semplicità di utilizzo. Il sistema di calcolo deve in ogni caso consentire la stampa dei documenti di versamento.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296 del 2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

<p>10. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 15,00.</p> <p>11. Ai versamenti dovuti a titolo di IM.I.S. si applica l'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dalla normativa statale. Rispetto ai termini temporali come fissati dalla medesima normativa entro i quali è possibile l'applicazione di tale istituto giuridico, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 nonché ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce inoltre che:</p> <p>a) la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.</p>	<p>10. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 15,00.</p> <p>11. Ai versamenti dovuti a titolo di IM.I.S. si applica l'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dalla normativa statale. Rispetto ai termini temporali come fissati dalla medesima normativa entro i quali è possibile l'applicazione di tale istituto giuridico, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 nonché ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce inoltre che:</p> <p>a) la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.</p> <p>12. A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'istituto del ravvedimento operoso è applicato sulla base delle disposizioni della normativa statale di riferimento.</p>
---	--

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di modifica dell'art. 8 del Regolamento IMIS, riguardante il rinvio con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e con riferimento all'istituto del ravvedimento operoso, al nuovo quadro normativo introdotto dall'art.10bis del D.L.124/2019, convertito in Legge 157/2019;

Richiamato il D.M. 13 dicembre 2019 che ha prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022, termine che trova automatica applicazione anche agli Enti della Provincia Autonoma di Trento ai sensi del paragrafo 1.5 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2020;

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 28 di data 8 settembre 2014 e s.m.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 76 di data 29 dicembre 2000;
- l'art. 163 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che prevede, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio con riferimento agli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato"

Visti i pareri favorevoli formulati dalla Responsabile del Servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina e dal Responsabile del Servizio Finanziario associato, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. e ii..

Ritenuta l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. e ii., stante l'urgenza/esigenza di dare seguito agli adempimenti conseguenti;

Ad unanimità di voti dei n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di modificare, per i motivi meglio espressi in premessa, l'art. 8 – del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.), come di seguito indicato:

ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2014, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. La Giunta comunale può individuare modalità integrative o alternative, anche utilizzando gli strumenti elettronici ed informatici interbancari e postali comunque denominati che garantiscano la sicurezza e la certezza temporale del versamento. In tal caso, in occasione dell'invio dei modelli di cui al successivo comma 7, i contribuenti dovranno essere tempestivamente informati.
3. Per la gestione, anche parziale o disgiunta, delle fasi del procedimento di riscossione ordinaria il Comune può avvalersi di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
4. Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre o termini differenti se più favorevoli per il contribuente.
5. I contribuenti, fermi restando i termini di cui al comma 4, possono in ogni caso versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.
6. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per il debito d'imposta degli altri, oppure dal titolare di un diritto reale non soggetto ad imposta per il tributo dovuto dal titolare di un diritto reale soggetto all'imposta, a condizione che il contribuente che effettua il versamento comunichi al Comune, con le modalità e i termini di cui all'articolo 7, comma 3, quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui il versamento stesso si riferisce.
7. Ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune invia, in base ai dati in proprio possesso, ai contribuenti, anche mediante posta elettronica se disponibile e se comunicata dal contribuente, un modello precompilato nel quale risultano gli elementi necessari per il calcolo e per il versamento dell'imposta. L'invio deve avvenire almeno 15 giorni prima della scadenza di versamento. Il modello precompilato deve contenere:
 - a) l'individuazione degli immobili soggetti all'imposta con l'esplicazione del calcolo effettuato (base imponibile, mesi di possesso, aliquote, detrazioni, agevolazioni, deduzioni ed esenzioni) e la data fino alla quale i dati risultano aggiornati;
 - b) le modalità di applicazione e disapplicazione delle sanzioni in relazione all'invio del modello precompilato ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, anche con riferimento agli obblighi posti in capo al contribuente dalla medesima disposizione normativa;
 - c) ulteriori notizie che il Comune ritenga utile fornire.
8. Il Comune, anche avvalendosi di soggetti esterni individuati ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, predisponde un sistema informatico di calcolo dell'imposta dovuta e lo mette a disposizione dei contribuenti gratuitamente via internet. Le modalità di accesso devono essere libere e improntate alla massima semplicità di utilizzo. Il sistema di calcolo deve in ogni caso consentire la stampa dei documenti di versamento.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296 del 2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
10. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 15,00.
11. Ai versamenti dovuti a titolo di I.M.I.S. si applica l'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dalla normativa statale. Rispetto ai termini temporali come fissati dalla medesima normativa entro i quali è possibile l'applicazione di tale istituto giuridico, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 nonché ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce inoltre che:

- a) la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'istituto del ravvedimento operoso è applicato sulla base delle disposizioni della normativa statale di riferimento.
2. di dare atto che le modifiche al Regolamento di cui al punto 1) entrano in vigore al 1° gennaio 2020;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e ss.mm.
4. di dichiarare, ad unanimità di voti dei n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 e ss.mm. e ii.;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 – comma 5 - del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1 del D.Lgs. di data 02.07.2010 n. 104, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. di data 24.11.1971 n. 1199.-

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Fulvio Bonfanti



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Marianna Garniga

Copia conforme all'originale⁽¹⁾

Lì,

IL SEGRETARIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm. e ii.

Lì, 3 luglio 2020.-



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Marianna Garniga

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è:

- dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm. e ii..
- esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Marianna Garniga

(1) Depennare se non ricorre il caso